

ROMA



Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia  
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 25 luglio 2011. Lotti prestazionali e territoriali n. 15 – Periodo 1 settembre 2017 – 31 luglio 2020**

## SCHEMA DI CONTRATTO

**IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA € 347.350.901,94 di cui: € 346.722.780,96 soggetti a ribasso ed € 628.120,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

## ART. 1 – Oggetto del servizio

Il presente schema di contratto unico per tutti i lotti, ha per oggetto l'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale suddiviso in quindici lotti prestazionali territoriali.

Il presente schema di contratto unico per tutti i lotti disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'Esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti i lotti, (d'ora innanzi: capitolato) nonché negli atti in esso richiamati.

Il presente appalto è regolato inoltre da:

- la Direttiva 24/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (d'ora innanzi Codice) per le parti di immediata attuazione;
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- il D. Lgs. n. 56/2017 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- il D.P.R. 207/2010 (d'ora in poi Regolamento) nelle parti ancora in vigore;
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall'A.N.A.C. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. "*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- il D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii. "*Codice delle leggi antimafia*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 "*Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*";
- la L. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*"; e ss.mm.ii.;
- la L. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/2010, convertito con modifiche con L. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- il D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il D.L. 95/2012, come convertito nella L. 135/2012 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" nei commi non abrogati dall'art. 217 del D.lgs.50/2016;
- il D. Lgs. 231/2001 e ss. mm. e ii. "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*";
- il Protocollo d'intesa tra A.N.A.C. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 "*Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. – Prefetture – U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*";

- il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 *"secondo linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, 90"*;
- il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il "Protocollo di integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017;
- il "Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con l'A.N.A.C. in data 18 luglio 2017;
- Il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- Il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- *il D.U.V.R.I. ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.;*
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti i lotti, comprensivo di tutti i relativi allegati e modelli, facente parte integrante di ogni rispettivo contratto per ciascun lotto;
- il Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento UE 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
- Viste le prescrizioni delle Linee di indirizzo Nazionale per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute;
- Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25.7.2011 in materia di "criteri ambientali minimi";
- Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Come modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 710/2009;
- Regolamento (CE) N. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
- Regolamento (CE) N. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

- Decreto Ministeriale 18354 del 27/11/2009 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";
- Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 59, comma 4 e s. m. i. recante "Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità";
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole dell'8 settembre 1999, n.350 recante "norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.534 Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.533 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.331 Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alla protezione dei vitelli. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1998 n.224;
- l'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo del relativo lotto;

## **Art. 2 – Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio**

Il presente appalto decorrerà dal 1° settembre 2017, o comunque dalla data di affidamento del servizio, e terminerà il 31 luglio 2020.

Nel caso in cui l'avvio effettivo del servizio avvenisse in data successiva, rimane fermo il termine finale del 31 luglio 2020 con riduzione proporzionale della durata dell'affidamento e del corrispettivo, senza che l'Esecutore possa nulla pretendere.

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte per tutta la durata del contratto secondo quanto previsto e disposto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale differenziato in funzione dei singoli i lotti - in particolare agli artt. 4, 5 e 7 - tenuto altresì conto delle nuove e diverse modalità proposte dall'affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.

In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo schema di contratto differenziato in funzione dei singoli i lotti, comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall'affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all'uopo analiticamente specificate ed articolate.

### **Art. 3 – Corrispettivo contrattuale**

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all'Esecutore, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto per il periodo innanzi indicato, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa per il lotto n....., nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta ad € ..... (.....), per ogni pasto erogato, al netto del ribasso proposto IVA esclusa..

Tale corrispettivo complessivo è calcolato su base mensile in ragione del numero dei pasti effettivamente erogati.

### **Art. 4 – Oneri a carico dell'Esecutore**

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso, come individuato nel presente schema di contratto unico per tutti i lotti e nel relativo Capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti i lotti, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

L'Esecutore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto unico per tutti i lotti, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti i lotti e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

Restano a carico dell'O.E.A. gli eventuali oneri per gli interventi di pronto intervento e piccola manutenzione nonché gli interventi finalizzati all'installazione delle attrezzature che si rendessero necessarie/offerte dall'O.E.A..

Quanto realizzato e installato per effetto di tali interventi, ivi comprese le attrezzature eventualmente installate, al termine del contratto rimarrà di proprietà di Roma Capitale senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente stesso.

Le attrezzature che l'O.E.A. dovrà integrare dovranno essere di capacità produttiva tale da garantire un corretto ciclo di produzione nei tempi previsti dal C.S.D.P. e dagli allegati tecnici.

Il Municipio territorialmente competente si riserva il diritto, qualora una o più attrezzature risultassero inadeguate alla capacità produttiva, di ordinarne la sostituzione che l'O.E.A. sarà tenuto ad attuare, nei tempi fissati dal Municipio medesimo, senza aggravii per l'Amministrazione.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti i lotti e negli allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9.

Le prestazioni del presente appalto, che ricomprendono l'approvvigionamento delle derrate alimentari, sono quelle di seguito individuate in sintesi:

1. Nei nidi: preparazione, cottura delle derrate e distribuzione dei pasti;
2. Nei centri refezionali dotati di cucina: preparazione, cottura delle derrate e distribuzione dei pasti;
3. Nei centri refezionali non dotati di cucina (terminali di consumo): trasporto e distribuzione dei pasti

I pasti saranno preparati, presso le strutture dotate di cucina più vicine al terminale e, trasferiti al terminale di consumo e distribuiti secondo le modalità di cui al Titolo VII del C.S.D.P.;

4. Preparazione e fornitura di diete speciali;
5. Menù collegati a particolari progettualità a contenuto didattico-educativo;
6. Fornitura, preparazione e distribuzione di uno spuntino a metà mattina per gli utenti iscritti al servizio di ristorazione e di una merenda a metà mattina e nel primo pomeriggio per gli utenti del nido.

Per le attività di dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti i lotti. Per i servizi gestionali non è previsto alcun corrispettivo in quanto gli stessi devono ritenersi remunerati dai corrispettivi mensili liquidati.

L'Esecutore è tenuto altresì a rispettare, in particolare:

- gli obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni;
- gli obblighi relativi a eventuali preventive autorizzazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e degli eventuali titoli professionali;
- gli obblighi afferenti al pagamento delle spese contrattuali;
- gli obblighi afferenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi afferenti al rispetto dei protocolli d'intesa e d'integrità;
- gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- gli obblighi di rispetto delle clausole sociali;
- obblighi afferenti al rispetto di normative ambientali.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.

L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'esecutore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Esecutore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii, nonché a manlevare e a tenere indenne Roma Capitale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza da parte dell'esecutore delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.

#### **Art. 5 – Sospensioni o riprese dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Codice, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto su indicazione del R.U.P. secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell'A.N.A.C. ne ordina la sospensione, compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'esecutore e inviato al R.U.P. In caso di sospensione, il termine per l'esecuzione dell'appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei **verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione dei servizi**, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel **verbale di ripresa dei servizi**; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'A.N.A.C.

**I verbali di ripresa dell'esecuzione dei servizi**, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione del contratto indica il nuovo termine

ultimo di esecuzione del contratto, individuato dal R.U.P. secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell'A.N.A.C., calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni oggetto del presente contratto nel termine fissato può richiederne **la proroga**, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni oggetto del presente contratto nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

**L'ultimazione delle prestazioni** oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **Art. 6 – OMISSIS**

#### **Art. 7 – Termini di esecuzione e penali**

##### **Termini di esecuzione**

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo le modalità ed i termini specificati nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti i lotti in relazione ai seguenti riferimenti:

titolo I, con particolare riguardo agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8;

titolo II, con particolare riguardo agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

titolo III, con particolare riguardo agli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

titolo IV, con particolare riguardo agli artt. 30 e 31;

titolo V, con particolare riguardo agli artt. 32, 33, 34, 35, 36;

titolo VI, con particolare riguardo agli artt. 37, 39, 40, 41, 42;

titolo VII, con particolare riguardo agli artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48;

titolo VIII, con particolare riguardo agli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;

titolo IX, con particolare riguardo agli artt. 59, 60, 61, 62, 63;

titolo X, con particolare riguardo agli artt. 68, 70, 71, 72, 75;

titolo XII, con particolare riguardo agli artt. 82, 84;

titolo XIII, con particolare riguardo agli artt. 87, 88, 89, 90, 91, 92;

titolo XIV, con particolare riguardo agli artt. 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102

Il contraente si impegna altresì, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo quanto proposto dal contraente medesimo in sede di proposta migliorativa.

##### **Penali**

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:



- a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C.;
- b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
- c) una penale del 5% del valore del contratto come definita all'art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;
- d) una penale per i casi di seguito specificati del valore percentuale sull'ammontare della prestazione mensile del lotto di riferimento, come di seguito indicata:

#### PENALI DI 1° LIVELLO

	Valore ‰ prestazione mensile	Tipologia
1)	omissis	omissis
2)	1‰	Per ogni variazione delle pietanze rispetto a quelle previste nel menu giornaliero non autorizzata dal personale dietista municipale.
3)	1‰	Per ogni variazione delle pietanze rispetto a quelle previste nelle diete speciali, di cui all'art. 25 del C.S.D.P..
4)	0,8‰	Per mancata comunicazione delle variazioni del menu giornaliero e/o di quello previsto per le diete speciali di cui all'art. 25 del C.S.D.P..
5)	0,8‰	Per mancata comunicazione della indisponibilità delle derrate alimentari di cui all'art. 27 del C.S.D.P..
6)	0,8‰	Per errata esecuzione nella preparazione di ciascuna pietanza rispetto a quanto previsto negli Allegati tecnici n. 2 e 5 al C.S.D.P..
7)	0,8‰	Per ogni mancato rispetto delle grammature previste dall'Allegato tecnico n. 2 al C.S.D.P., verificato su 10 pesate della stessa preparazione.
8)	0,8‰	In caso di derrate non conformi alle caratteristiche Merceologiche di cui all'Allegato tecnico n. 3 al C.S.D.P. o per prodotti non conformi all' eventuale offerta migliorativa.
9)	0,8‰	In caso di ritrovamento di corpi estranei organici e inorganici nelle derrate.

10	0,8‰	In caso di ritardo di oltre quindici minuti nella somministrazione dei pasti.
11	0,3‰	Per ogni pasto in meno (comprese le diete speciali), ovvero non consegnato, rispetto al numero di pasti richiesto da ogni singolo plesso scolastico/Nido.
12	0,3‰	Per ogni spuntino di metà mattina o merenda in meno, ovvero non consegnato rispetto al numero richiesto da ogni singolo plesso scolastico/nido.
13	0,3‰	Per mancato rispetto delle temperature ai sensi della normativa vigente, per ciascuna pietanza nel menu giornaliero.
14	0,8‰	Per mancata conservazione dei campioni di cui all'art. 72 del C.S.D.P..
15	0,8‰	Per non corretta applicazione del piano di pulizia e sanificazione relativamente agli automezzi adibiti al trasporto dei pasti.
16	0,8‰	Per non corretta applicazione del piano di derattizzazione e disinfestazione relativamente alle cucine, refettori e terminali di consumo di cui all'art. 54 del C.S.D.P..
17	0,8‰	Per non corretta applicazione del piano pulizia e sanificazione relativamente alle cucine, refettori e terminali di consumo.
18	0,5‰	Per non corretta applicazione del piano di pulizia e sanificazione relativamente a utensili, stoviglie, pentolame e attrezzature utilizzate per le preparazioni dei pasti.
19	0,8‰	Per non corretta applicazione del piano di pulizia e sanificazione relativamente alla prassi igienica del personale.
20	0,8‰	Per mancata riparazione e ripristino delle attrezzature e degli impianti in seguito a guasto come previsto all'art. 27 del C.S.D.P.
21	0,8‰	In caso di assenza o mancato funzionamento delle bilance presenti in cucina e nel luogo di distribuzione del terminale di consumo.
22	0,8‰	Per assenza dell'operatore con qualifica di cuoco durante le attività di preparazione dei pasti secondo quanto previsto nell'art. 12 del C.S.D.P..
23	0,8‰	Per ogni unità lavorativa mancante rispetto all'organico giornaliero previsto nell'art. 12 del C.S.D.P..
24	0,8‰	Per mancato rispetto del monte ore giornaliero previsto nell'art. 12 del C.S.D.P..
25	0,5‰	Per mancata sostituzione – entro 2 giorni – del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione.

26	0,5‰	Per ogni mancata comunicazione della sostituzione del personale.
27	0,8‰	Per mancata comunicazione della nomina e/o sostituzione del Direttore Tecnico del Servizio e/o del Responsabile Operativo del Servizio e/o del Personale Dietista.
28	0,8‰	Per mancato rispetto delle disposizioni in materia di formazione di cui all'art. 18 del C.S.D.P..
29	0,8‰	Per mancato rispetto delle disposizioni in ordine alle prescrizioni di vestiario da fornire al personale di cui all'art. 19 del C.S.D.P..
30	0,3‰	Per ogni mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 19 del C.S.D.P. in ordine al cartellino identificativo del personale.
31	1‰	Per mancata consegna, entro 30 giorni dall'inizio del servizio (e all'avvio di ogni anno scolastico) dell'elenco nominativo del personale, completo di qualifica e orario giornaliero – anche in funzione dei moduli pomeridiani – per ogni centro refezionale.
32	0,8‰	Per mancata presenza, presso ogni centro refezionale, dei fogli firma giornalieri del personale in servizio.
33	0,8‰	Per non corretta tenuta dei fogli firma giornalieri del personale in servizio come stabilito dall'art. 12 del C.S.D.P..
34	0,8‰	Per il mancato rispetto delle modalità di trasporto di cui al titolo VI del C.S.D.P..
35	0,8‰	Per non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti utilizzati come stabilito nell'art. 49 del C.S.D.P..
36	0,5‰	Per uso improprio dei prodotti detergenti e sanificanti.
37	0,5‰	Per ciascuna infrazione verificata relativamente all'adozione ed al rispetto del piano di manutenzione, nonché per la mancata esecuzione dei necessari interventi previsti nel C.S.D.P. e nei suoi Allegati tecnici.
38	0,5‰	Per mancata o incompleta apparecchiatura dei tavoli.
39	0,8‰	Per mancato reintegro delle attrezzature secondo quanto previsto dall'art. 6 del C.S.D.P..
40	0,8‰	Per mancata presenza nei Nidi entro le ore 8:00 dei quantitativi necessari delle derrate occorrenti per la preparazione dei pasti degli spuntini e della merenda pomeridiana del giorno stesso .
41	0,8‰	Per mancata presenza nelle strutture scolastiche entro le ore 9:00 dei quantitativi

		necessari delle derrate occorrenti per la preparazione dei pasti degli spuntini del giorno stesso.
42	0,8‰	Per ogni etichetta non conforme rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
43	0,8‰	Per mancata consegna, ai responsabili dei controlli di conformità incaricati dall'Amministrazione, della documentazione prevista dall'art. 71 del C.S.D.P..
44	0,5‰	Per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti secondo l'art. 58 del C.S.D.P..
45	0,5‰	Per ogni parametro microbiologico delle derrate alimentari non conforme rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti e agli standard dei valori chimico/fisico e microbiologici di cui all'Allegato tecnico n. 9 al C.S.D.P., nel caso non fossero rilevati microrganismi patogeni.
46	0,8‰	Per ogni parametro microbiologico del prodotto pronto al consumo risultato non conforme rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti e agli standard dei valori chimico/fisico e microbiologici di cui all'Allegato tecnico n. 9 al C.S.D.P. nel caso non fossero rilevati microrganismi patogeni.
47	0,5‰	Per ciascun mancato rispetto delle modalità di trasporto dei pasti, secondo quanto previsto dall'art. 40 del C.S.D.P..
48	1‰	Per il primo mese di ritardo nell'implementazione del sistema di tracciamento delle derrate di cui all'art. 70 del C.S.D.P. Il valore di tale penale è raddoppiato per il secondo mese e triplicato per il terzo mese.
49	0,8‰	Per ciascun mancato inserimento nell'apposito repository delle informazioni e documenti comprovanti la tracciabilità di filiera e di tutte le informazioni richieste dall'art. 70 del C.S.D.P.
50	0,5‰	Per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal C.S.D.P. e i suoi allegati.

In relazione alle penali di primo livello n. 40 e n. 41 è prevista l'applicazione di una maggiorazione pari al 50% del valore delle suddette penali. Per le reiterazioni successive alla prima, il valore della penale sarà maggiorato del 50% rispetto all'importo dell'ultima penale applicata, nell'arco di ciascun anno scolastico ed educativo nel lotto di riferimento.

Qualora l'O.E.A., nel lotto aggiudicato, sia stato sanzionato complessivamente per 15 volte in ciascun anno scolastico ed educativo con penali di 1° livello, le ulteriori sanzioni di 1° livello, dalla sedicesima alla venticinquesima, saranno comminate raddoppiando l'importo della penale.

Qualora l'O.E.A., nel lotto aggiudicato, sia stato sanzionato complessivamente per 25 volte in ciascun anno scolastico ed educativo con penali di 1° livello, le ulteriori sanzioni di 1° livello, dalla ventiseiesima in poi, saranno comminate triplicando l'importo della penale.

## PENALI DI 2° LIVELLO

	Penale in €	Tipologia
1)	5.000,00	Per ogni difformità nella preparazione delle Diete speciali per motivi di salute, di cui all'art. 25 del C.S.D.P., rispetto alle prescrizioni contenute nel certificato medico.
2)	5.000,00	Per ogni errata identificazione dell'utente destinatario della Dieta speciale per motivi di salute o errata somministrazione della stessa.
3)	5.000,00	Per mancata elaborazione della dieta speciale per motivi di salute.
4)	3.000,00	Nel caso in cui il prodotto biologico risulti inquinato da residui chimici o sostanze chimiche di sintesi, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità competente.
5)	4.000,00	In caso di ritrovamento di corpi estranei organici e inorganici nei pasti, negli spuntini di metà mattina e nella merenda pomeridiana.
6)	1.000,00	Per ogni parametro microbiologico delle derrate alimentari risultato non conforme rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti e agli standard dei valori chimico/fisico e microbiologici di cui all'Allegato tecnico n. 9 al C.S.D.P., nel caso siano rilevati microrganismi patogeni.
7)	5.000,00	Per ogni parametro microbiologico del prodotto pronto al consumo risultato non conforme rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti e agli standard dei valori chimico/fisico e microbiologici di cui all'Allegato tecnico n. 9 al C.S.D.P. nel caso siano rilevati microrganismi patogeni.
8)	5.000,00	Per ogni tipologia di prodotto scaduto rinvenuto in magazzino o nei frigoriferi.
9)	3.000,00	Per ogni tipologia di prodotto con Termine Minimo di Conservazione (TMC) superato rinvenuto in magazzino o nei frigoriferi.
10)	1.500,00	Per mancato rispetto delle norme previste dall'art. 75 del C.S.D.P.
11)	1.500,00	Per ogni etichettatura mancante o gravemente non conforme alla vigente normativa e a quanto dettato dal C.S.D.P.
12)	3.000,00	Per rilevante carenza igienica delle cucine, dei refettori e dei terminali di consumo – supportata da riscontri analitici – in relazione al piano di pulizia e sanificazione.
13)	2.000,00	Per rilevante carenza igienica degli automezzi adibiti al trasporto dei pasti in relazione al piano di pulizia e sanificazione – supportata da riscontri analitici.
14)	3.000,00	Per rilevante carenza della corretta prassi igienica del personale – supportata da riscontri analitici.
15)	3.000,00	Per ogni mancata somministrazione dei prodotti biologici, del mercato equo e solidale e DOP/IGP previsti obbligatoriamente.
16)	3.000,00	Per ogni mancata somministrazione dei prodotti offerti in sede di gara.
17)	5.000,00	Per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53 del C.S.D.P. relativamente alle modalità di utilizzo dei detersivi e loro stoccaggio.

18)	5.000,00	A partire dalla quarta reiterazione della mancata fornitura prodotti DOP e IGP offerti in sede di gara. Per le prime tre violazioni si applicherà la penale n. 16 di 2° livello.
19)	5.000,00	A partire dalla quarta reiterazione del mancato rispetto delle modalità di trasporto delle derrate dichiarate in sede di partecipazione alla gara. Per le prime tre violazioni si applicherà la penale n. 47 di 1° livello.
20)	30.000,00	Per mancata implementazione del sistema di tracciamento delle derrate di cui all'art. 70 del C.S.D.P. al quarto mese di durata dell'appalto.
21)	15.000,00	A partire dalla decima reiterazione del mancato inserimento nell'apposito repository dei documenti comprovanti la tracciabilità di filiera (art. 70 del C.S.D.P.). Per le prime nove violazioni si applicherà la penale n. 49 di 1° livello.

Qualora l'O.E.A., nel lotto aggiudicato, sia stato sanzionato complessivamente per 4 volte in ciascun anno scolastico con penali di 2° livello, le ulteriori sanzioni di 2° livello, dalla quinta alla nona, saranno comminate raddoppiando l'importo della penale.

Qualora l'O.E.A., nel lotto aggiudicato, sia stato sanzionato complessivamente per 9 volte in ciascun anno scolastico con penali di 2° livello, le ulteriori sanzioni di 2° livello, dalla decima alla quattordicesima, saranno comminate triplicando l'importo della penale.

Qualora l'O.E.A., nel lotto aggiudicato, sia stato sanzionato complessivamente per 15 volte con penali di 2° livello, le ulteriori sanzioni di 2° livello, dalla quindicesima in poi, saranno comminate triplicando l'importo della penale e maggiorandolo della somma di Euro 10.000,00. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare le procedure di risoluzione di diritto del contratto.

In relazione alla penale di secondo livello n. 20 è prevista l'applicazione di una maggiorazione di € 10.000,00 per ciascuna reiterazione successiva alla prima, nell'arco di ciascun anno scolastico, nel lotto di riferimento.

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell'Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.

La rilevazione di eventuali inadempimenti contrattuali è di competenza del Municipio e/o del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal R.U.P. all'esecutore, su segnalazione del D.E.C., e/o tramite i suoi assistenti dislocati all'interno di ciascun Municipio, con le modalità previste dalle normative vigenti (via posta o via fax o via PEC).

La contestazione degli addebiti verrà formulata dal D.E.C. all'esecutore assegnando a quest'ultimo un termine massimo di dieci giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione per la presentazione, al R.U.P., delle proprie controdeduzioni.

Le controdeduzioni dovranno essere comunicate dall'esecutore al R.U.P. in ogni caso per iscritto con le modalità previste dalle normative vigenti (via posta o via fax o via PEC). Trascorso inutilmente il suddetto termine (dieci giorni), o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il R.U.P., entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle controdeduzioni, procederà a comunicare formalmente il mancato accoglimento delle controdeduzioni all'esecutore e le conseguenti applicazioni delle penali come sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le comunicazioni dell'applicazione delle penali sopra citate disposte dal RUP, verranno altresì inoltrate all'assistente municipale del DEC, al Dirigente della Direzione Socio Educativa del Municipio e al Direttore della Direzione dei Servizi di Supporto del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - Politiche della Famiglia e dell'Infanzia.

Il recupero delle penali sarà effettuato a cura del Municipio territorialmente competente nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. L'importo delle penali potrà essere recuperato in subordine mediante l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora le controdeduzioni siano ritenute valide il R.U.P. ne darà comunicazione all'esecutore, informando altresì l'assistente municipale del D.E.C., entro 20 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni medesime.

Il Municipio e/o il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia, il R.U.P. e il D.E.C potranno, inoltre, far pervenire all'O.E.A. eventuali prescrizioni alle quali, entro 10 giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, l'O.E.A. dovrà uniformarsi, ovvero dare dimostrazione di aver attivato le procedure per adempiervi, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 76 del C.S.D.P..

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 8 – Contabilizzazione dei servizi a misura**

Il presente appalto è a misura.

Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a misura.

Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all'art. 11 del presente schema di contratto unico per tutti i lotti.

#### **Art. 9 – Liquidazione dei corrispettivi**

La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C. - con l'ausilio dei direttori operativi di ciascun lotto/Municipio - confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto unico per tutti i lotti e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti i lotti.

Roma Capitale per mezzo dei Municipi competenti, provvederà a liquidare **mensilmente**, solo dopo l'effettiva verifica di conformità relativa alla regolare erogazione del servizio propedeutica all'emissione di regolare fattura da parte dell'Esecutore, il prezzo dovuto all'Esecutore medesimo,

Le fatture devono essere emesse da parte dell'Esecutore ed indirizzate a ogni Municipio, con periodicità mensile, e contenere il numero dei pasti effettivamente somministrati, in coerenza con quanto riportato nel certificato di conformità.

Le fatture, distinte per nidi e le altre tipologie di strutture scolastiche, devono dettagliare i costi per la ristorazione, separati per ciascun plesso scolastico/nido e divisi tra bambini/alunni e adulti, devono essere intestate e inviate ai Municipi territorialmente competenti agli indirizzi comunicati successivamente all'affidamento del relativo contratto.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'O.E.A., è effettuato dal Municipio territorialmente competente su presentazione di regolari fatture, entro **30 giorni** dalla data di protocollazione in entrata delle fatture stesse e previo certificato di conformità, a conferma del regolare svolgimento del servizio, sottoscritto dal D.E.C., e confermato dal R.U.P.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto unico per tutti i lotti, è versato il corrispettivo all'Esecutore, al netto dell' IVA, in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. 633/1972.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.



Il riscontro e l'eventuale contestazione devono essere effettuati entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, attestato dal protocollo di arrivo.

In caso di penali si rimanda a quanto stabilito nel precedente art. 7.

I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente Capitolato saranno effettuati dalla Ragioneria di Roma Capitale in favore dell'O.E.A. a mezzo mandati di pagamento riscuotibili secondo la modalità prescelta dall'O.E.A. nell'ambito di quelle individuate al successivo art. 16.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'O.E.A. può sospendere le prestazioni oggetto del servizio e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii..

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ove ricorra cessione di credito, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione intervenuto nei termini di legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove

il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere alla stessa notificate alle amministrazioni debitorie.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

E' sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nell'eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

#### **Art. 10 – Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni**

In corrispondenza del raggiungimento di mesi quattro dall'inizio di ciascun anno scolastico e con identica cadenza, il direttore dell'esecuzione del contratto in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione delle prestazioni. Nel caso in cui l'inizio dell'attività non coincidesse con l'inizio dell'anno scolastico, tale valutazione sarà effettuata il quarto mese successivo dall'inizio dell'affidamento e comunque almeno una volta entro la fine dell'anno scolastico di riferimento qualora il servizio sia stato erogato per un periodo inferiore ai quattro mesi. La valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione delle prestazioni avverrà tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

1. numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza pervenuti tramite U.R.P. municipale/dipartimentale, valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell'esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di un anno scolastico ovvero numero di irregolarità riscontrate in relazione a quanto previsto nel C.S.A.;

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all'esecutore ai sensi dell'articolo del presente schema di contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla

valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108, comma 3 del Codice.

#### **Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni**

Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P. Il R.U.P. ai sensi dell'art. 102, comma 1 del Codice controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C.

Ai sensi dell'art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, il D.E.C. provvede, anche con l'ausilio più direttori operativi municipali, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Competono al D.E.C. le seguenti attività:

svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale.

Si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108, commi 3 e 4 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall'esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per lo svolgimento delle predette attività, il D.E.C. è coadiuvato dai referenti municipali, di seguito denominati direttori operativi del D.E.C., che, si occuperanno sul territorio di verificare il regolare svolgimento delle prestazioni di servizio, con particolare riferimento alle procedure di verifica della regolarità delle prestazioni effettuate e all'esecuzione delle penali, assicurando anche la diretta interlocuzione con il Responsabile del Servizio individuato dall'Esecutore.

L'attività di controllo svolta dal D.E.C. e dai suoi direttori operativi, è tesa a verificare che le prescrizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico per tutti i lotti, e del presente contratto, siano pienamente rispettate con riferimento alle modalità di erogazione dei servizi, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività ordinarie e per le attività proposte in sede di offerta migliorativa.

Il D.E.C., altresì, autorizza il pagamento delle fatture relative alle attività svolte.

#### **11.2 Verifica di conformità in corso di esecuzione**

La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la periodicità mensile.

Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l'Esecutore e il Direttore dell'Esecuzione del contratto o i suoi assistenti, a conclusione dei quali deve essere redatto apposito verbale.

I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al responsabile unico del procedimento.

I verbali riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Commissione incaricata della verifica di conformità finale.**

Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità finale deve avere luogo non **oltre sei mesi** dall'ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità finale ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione del contratto Roma Capitale nomina, ai sensi dell'art. 102, comma 6 del Codice, sostituito dall'art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 56/2017, una commissione composta da uno a tre componenti scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto per le attività di controllo sull'esecuzione del contratto.

In tal caso, il RUP o il Direttore dell'esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità finale la seguente documentazione:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate;
- f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, la commissione incaricata della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile Unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C.

La commissione incaricata della verifica di conformità comunica tempestivamente all'esecutore il giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

La commissione incaricata della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. (qualora non si identifichi con il R.U.P.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

#### **Art. 12 – Modalità di soluzione delle controversie**

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Roma.

E' escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 ss. del c.p.c.

#### **Art. 13 – Garanzie definitive**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l'importo sia inferiore o pari a € 12.500,00 in conformità all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - **Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723**, indicando il predetto codice **iban** e il **codice ente n. 7**;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;
- c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:

*"Il sottoscritto Istituto .....(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di "Roma Capitale" presso la "Tesoreria Capitolina".*

*Il sottoscritto Istituto .....(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).*

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:

nel caso in cui l'importo della garanzia sia **ridotto del 50%**, l'**aggiudicatario** dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **ISO 9001:2008** in originale ovvero in copia autenticata.

**Ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

Qualora l'**aggiudicatario, per la costituzione della garanzia definitiva**, si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:

**13.a.)** ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - "Certificato di Registrazione" rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;

**ovvero in alternativa** a quanto indicato nel punto **13.a.)**;

**13.b.)** ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.

Qualora l'aggiudicatario sviluppi un "inventario di gas ad effetto serra" o "un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto" e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:

certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti**, per gli operatori economici:

- a) in possesso del rating di legalità;
- b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- c) o di certificazione social accountability 8000;
- d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- e) o di certificazione OHSAS 18001;
- f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra l'aggiudicatario dovrà, a pena di esclusione, risultare iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lettera b), sopra riportata l'aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lettere c) d) e) e f) sopra riportate, l'aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni in originale ovvero in copia autenticata.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del **certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017**. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

**Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all'art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi coincidente con la determinazione dirigenziale di approvazione del certificato medesimo.**

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

**In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

#### **Art. 14 – Assicurazioni a carico dell'impresa**

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.



È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'esecutore dell'appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a:

€ 5.000.000,00 per sinistro e **per anno assicurativo**, senza sotto limite per danni a persone o cose per i lotti **da n. 1 a n. 13;**

€ 498.142,95 per sinistro e **per anno assicurativo**, senza sotto limite per danni a persone o cose per il lotto n. 14;

€ 418.904,14 per sinistro e **per anno assicurativo**, senza sotto limite per danni a persone o cose per il lotto n. 15.

La polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi deve obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da eventuale intossicazione alimentare, avvelenamenti o inquinamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché ogni altro danno agli utenti conseguente alla produzione, distribuzione e somministrazione dei pasti da parte dell'O.E.A., ivi compresi i danni conseguenti alla preparazione di diete speciali.

La polizza deve prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall'O.E.A.,

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose e alle persone derivanti dall'esecuzione degli interventi di pronto intervento e piccola manutenzione previsti dall'Allegato 6 al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ovvero da quelli relativi alle varianti migliorative offerte in sede di gara, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti.

L'Amministrazione è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'O.E.A. durante l'esecuzione del servizio. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) per sinistro, e **per anno assicurativo.**

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

#### **Art. 15 – Subappalto**

Il subappalto è ammesso limitatamente ai servizi di disinfestazione e derattizzazione nei confronti di soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni e alle eventuali prestazioni di pronto intervento piccola manutenzione e comunque nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell'art. 105 del Codice.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

#### **Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio territorialmente competente, per iscritto (via posta o via fax o via PEC), gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contraente si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara), fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni nei limiti e secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010, l'Esecutore si obbliga, altresì, a inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'Esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, a Roma Capitale, al Municipio territorialmente competente, nonché al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia –, procedendo alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. l'O.E.A. conseguentemente, si impegna ad esibire, a semplice richiesta dell'Ente appaltante e/o del Municipio territorialmente competente, la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui sopra.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, così come dell'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

**Art. 17 – Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma e Capitale del 21 luglio 2011  
“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”**

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori, servizi e forniture, soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 158/2011.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia, Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico,

l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

E' obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011.

Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata dal Protocollo d'Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto, si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

E' prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

#### **Art. 18 – Protocollo d'Integrità**

Roma Capitale in data 31 gennaio 2017, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019 con il quale ha modificato il "Protocollo di Integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.

Come accettato [e sottoscritto] dall'operatore economico questi:

- 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
- 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
- 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
- 1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
- 1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
- 1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
- 1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
- A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
  - B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
  - C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
  - D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;

- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

#### **Violazione del "Patto di Integrità"**

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione* ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **Efficacia del "Patto di Integrità"**

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Art. 19 – Risoluzione del contratto**

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l'art. 108 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente schema di contratto in merito alla facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto in presenza della quindicesima Comminazione della penale di 2° livello nel corso in un anno scolastico, in particolare Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

**a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice**, cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

a.2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

a.3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

a.4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto **in casi diversi** dai seguenti:

a.4.1) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice, come modificato dall'art. 70, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;

a.4.2) nel caso in cui Roma Capitale si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

**b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera b) del Codice (servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale) e 106, comma 1, lett. c) del Codice (varianti in corso d'opera) è stata superata la soglia pari al 50 per cento del valore del contratto iniziale;**

**b1)** con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice sostituito dall'art. 70, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 56/2017, il contratto può parimenti essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui **all'articolo 80, comma 1 del Codice** e ss.mm.ii. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. d), del Codice, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017.

Il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, sarà comunque risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017.

#### **Risoluzione del contratto per grave inadempimento**

Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

#### **Risoluzione del contratto per grave ritardo**

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.



Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto**

Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso di venti giorni, che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario delle forniture e la relativa presa in consegna.

Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.

#### **Ulteriori casi di risoluzione del contratto**

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "**Protocollo di Integrità**", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile**

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) Per aver negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione o alle diverse figure previste nell'art. 65 del C.S.D.P. per effettuare le verifiche ed i controlli sulla regolarità delle prestazioni contrattuali;
- b) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. entro 3 giorni dalla avvenuta consegna;
- c) per mancato riavvio delle prestazioni contrattuali entro 10 giorni, successivamente alla sospensione, contravvenendo rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
- d) Abbandono dell'Appalto;
- e) Interruzione non motivata del servizio;
- f) Subappalto del servizio, tranne che per le fattispecie consentite;
- g) Casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata causa dell'O.E.A.;

- h) Mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;
- i) Cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il contratto stipulato;
- j) Destinazione dei locali affidati all'O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal C.S.D.P.;
- k) Utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati tecnici;
- l) Mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex. D. Lgs. n. 852/2004 e s.m.i.;
- m) Reiterato non utilizzo di prodotti di qualità certificata offerti in sede di gara (DOP e IGP);
- n) Reiterata violazione delle disposizioni e degli adempimenti previsti in ordine alla tracciabilità di filiera delle derrate fornite;
- o) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.**

La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo dell'O.E.A. al risarcimento dei danni.

All'O.E.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'O.E.A. nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide e formalità di sorta.

#### **Art. 20 - Proroga**

Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal contratto Roma Capitale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo il contratto si intende prorogato previa comunicazione scritta da parte di Roma Capitale all'O.E.A.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### **Art. 21 Quinto d'obbligo**

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 22 – Interpello ai sensi dell'art.110 del Codice**

In analogia a quanto disposto dall'art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto anche ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

### **Art. 23 – Recesso dal contratto**

Roma Capitale, ai sensi dell'art. 109 del Codice, come modificato dall'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.

I materiali, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto se nominato o dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei

limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

#### **Art. 24 – Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.

Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.

L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati e le informazioni che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.

#### **Art. 25 – Clausola periodica di revisione dei prezzi**

È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto.

I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata della stipula del contratto; non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.

L'adeguamento, operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all'Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.

A tal fine, il Dirigente terrà conto dei costi standard dei prezzi di riferimento di beni e servizi, elaborati dall'A.N.AC. con apposite linee guida ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. h-bis) del Codice come introdotto dall'art. 125, comma 1, lett. a) n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017.

Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato annualmente, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 56/2017.

#### **Art. 26 – Spese di contratto e accessorie a carico dell'aggiudicatario**

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all'art. 2 comma 6 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. **Ai sensi del predetto regime transitorio**, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell'articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

**Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

**I costi complessivi saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione all'importo a base d'asta di ciascun lotto.**

#### **Art. 27 – Clausole vessatorie**

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 14, commi 1 e 2, nell'art. 23, comma 1 e del presente schema di contratto.

"L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa".

"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale".

"Roma Capitale, ai sensi dell'art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti".

"L'Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Capitolina da qualsivoglia

#### **Art. 28- Clausola sociale di assorbimento del personale**

Per l'esecuzione del presente appalto, ai fini di garantire il livello occupazionale, l'aggiudicatario, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa del medesimo, si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente per il periodo di durata del servizio il personale dell'impresa uscente, qualora disponibile, indicato nell'elenco depositato presso la stazione appaltante.


**Art. 29 – Contrassegno di accesso alle zone a traffico limitato**

Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali afferenti il presente schema di contratto unico per tutti i lotti, è necessario, da parte dell'affidatario, di munirsi, a proprie spese, del contrassegno di accesso alle Zone a traffico limitato.

**Art. 30 – Criteri ambientali minimi**

Per l'esecuzione del presente appalto, ai fini del perseguimento dell'eco-efficienza nei processi di produzione e consumo ed ai fini del conseguimento dell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare del 25.7.2011 pubblicato in GU Serie Generale n.220, le particolari modalità esecutive e specifiche tecniche a carattere ambientale nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale sono individuate per aree tematiche.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE

